



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2008 (23.03)
(OR. en)**

7672/09

Fascicolo interistituzionale:

2009/0019 (CNS)

2007/0082 (CNS)

2007/0252 (CNS)

AVIATION 45

RELEX 247

COREE 3

ASIE 13

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 6662/09 AVIATION 24 RELEX 157 COREE 1

9144/07 AVIATION 81 ASIE 33 RELEX 295

15703/07 AVIATION 211 RELEX 914

Oggetto: Proposte di decisioni del Consiglio concernenti la firma e l'applicazione provvisoria degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e

a) la Repubblica di Corea

b) la Repubblica socialista del Vietnam

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Mongolia

- *Adozione*

1. I progetti di accordi in oggetto sono il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.

2. I testi dei progetti di decisioni in oggetto sono stati esaminati dal gruppo "Trasporti aerei". I testi risultanti da tale esame sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti.¹
3. A seguito dell'esame dei suddetti testi, il COREPER potrebbe suggerire al Consiglio di:
 - adottare i suddetti progetti di decisioni in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria degli accordi con la Repubblica di Corea e la Repubblica socialista del Vietnam e la firma dell'accordo con il Governo della Mongolia;
 - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

¹ 6970/09 AVIATION 30 RELEX 182 COREE 2
7170/09 AVIATION 36 ASIE 8 RELEX 201
6848/1/08 REV 1 AVIATION 51 RELEX 121.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con la Repubblica di Corea, la Repubblica socialista del Vietnam e con il governo della Mongolia gli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tali decisioni non costituiscono un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Esse non istituiscono nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lasciano impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."